

TI_GERICHTE 12.1998.270 vom 25. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.270

FR: TI_GERICHTE 12.1998.270 du 25 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.270 del 25 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non risulta- siano rette dal diritto svizzero. Pure pacifica è l'applicazione del diritto italiano alla successione di _____ rispettivamente, in base a tale normativa, il principio dell'universalità della successione nonché l'esistenza di disposizioni a tutela della quota legittima degli eredi legittimari (art. 536 e seg. CCI).

E. 2

In caso di morte del titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio dell'universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale del cliente stesso (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud , *Le secret bancaire suisse*, 3. ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina , *Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers*, in *SJZ* 1996 p. 139 e segg.; Béguin , *Secret bancaire et successions*, in Bernasconi , *Les nouveaux défis au secret bancaire suisse*, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi , *Commentaire - L'obligation de la banque de renseigner les héritiers*, in Bernasconi , *op. cit.*, p. 44; Taisch , *Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht*, in *SJZ* 1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep . 1993 p. 206; ICCA

E. 3

Nel caso in cui invece il de cuius intratteneva relazioni con la banca soltanto in via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di un'entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza del cosiddetto "formulario A"- la situazione risulta più complessa: se da un lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o all'avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente partner contrattuale della banca (Béguin , *op. cit.*, p. 34 e segg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud , *op. cit.*, p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina , *op. cit.*, p. 141), dall'altro è però altrettanto vero che quest'ultimo non può essere considerato alla stregua di un terzo estraneo (Béguin , *op. cit.*, *ibidem*; Aubert/Haissly/Terracina , *op. cit.*, *ibidem*). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in proposito ed ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere

che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud , op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.)- non può essere data in modo generalizzato (Béguin , op. cit., ibidem; Hertig , Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep . 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della proporzionalità (Aubert/Haissly/Terracina , op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l'avente diritto economico ed in particolare l'interesse -intimo o strettamente personale- rispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto bancario e dall'altra le esigenze dell'erede a veder soddisfatte le sue richieste d'informazione.

E. 4

Nel caso concreto è incontestabile che il de cuius fosse tra l'altro l'avente diritto economico (non si giustificherebbe altrimenti l'invio della lettera di cui al doc. 2; cfr. pure doc. O e P) della _____, fondazione del _____, con conti presso la convenuta. Nella ponderazione degli interessi contrapposti -che, in base alle considerazioni esposte al considerando precedente, si impone- va innanzitutto rilevato che il de cuius non intendeva tener segreta ai suoi eredi l'esistenza di tale fondazione (l'intenzione di voler tener nascosti alcuni fatti non è per altro presunta: cfr. Taisch , op. cit., p. 275 con rif.), tanto è vero che egli ha dato specifiche istruzioni affinché il figlio e, in caso di contestazione del suo testamento da parte di quest'ultimo, gli eventuali eredi istituiti ne venissero informati (doc. O, P e 3); nemmeno risulta poi che con tale fondazione il de cuius intendesse agire a scapito del figlio, tanto è vero che proprio quest'ultimo era stato designato, dopo il de cuius, secondo beneficiario della stessa (doc. O, N e 3). D'altro canto, l'interesse dell'attore nella sua qualità di erede legittimario, confrontato con la necessità di ricostruire l'asse ereditario e con ciò la propria porzione legittima che sarebbe stata lesa, è incontestabile ed appare a sua volta sicuramente degno di protezione (cfr. Gauthier , Remarque à RO 90 II 365, in JdT 1965 p. 335; alcuni autori ritengono per altro che già solo quest'ultimo aspetto sia sufficiente affinché l'erede possa ottenere dalla banca un'ampia informazione: Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud , op. cit., p. 329 e seg., in particolare p. 346). Se ne deve in definitiva concludere che in concreto non vi sono validi motivi che giustifichino la mancata informazione dell'attore da parte della banca convenuta per quanto riguarda la Pianetto Familienstiftung (cfr. pure, sul tema della successione di beni dell'avente diritto economico: ICCA 18 agosto 1996 in re B./A. e llcc., concernente un blocco provvisoriale di conti; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H., in materia di edizione di documenti). Tali considerazioni valgono, oltre che per la menzionata fondazione, anche per le eventuali altre entità giuridiche di cui la convenuta dovesse accertare che il de cuius era l'avente diritto economico, il fatto che esse non siano state indicate per nome non ostando in alcun modo alla loro individuazione da parte della banca; diversamente da quel che avviene nell'ambito della procedura di edizione di documenti (Cocchi/Trezzini , CPC, N. 3 ad art. 206), l'intento indagatorio qui perseguito dall'attore appare senz'altro degno di protezione.

E. 5

Quanto all'estensione delle ricerche da parte della convenuta, le stesse -come richiesto dall'attore- dovranno estendersi ai 10 anni precedenti l'inoltro della petizione, il tutto in applicazione analogica del termine previsto dall'art. 962 CO (Béguin , op. cit., p. 29; Cocchi , op. cit., ibidem; Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von

Burg/Schwob/Treuillaud , op. cit., p. 330; Aubert/Haissly/Terracina , op. cit., p. 140; Rep . 1993 p. 206).

E. 6

Ne discende l'integrale accoglimento del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 30 novembre 1998 di _____ è accolto . Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è accolta. § Di conseguenza è fatto ordine alla _____, di segnalare e ragguagliare circa eventuali rapporti tra il de cuius e le entità, di cui la convenuta sa, o deve sapere, ai sensi della CDB 1987/1992 e dell'art. 305 ter CPS, che il denominato era il fiduciante e/o beneficiario economico. La convenuta dovrà estendere le proprie ricerche ed informare almeno per quanto riguarda i dieci anni precedenti l'intimazione dell'atto di petizione, vale a dire i 10 anni precedenti il 7 ottobre 1997. 2. La tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese in fr. 90.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'000.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.